

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

SOGGETTI DEL CONTRATTO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ si sono presentati in Municipio per stipulare questo contratto i Sigg.ri di seguito indicati.

Il Sig. _____ rappresenta il Comune di Montecatini Val di Cecina, con sede in Montecatini Val di Cecina Via Roma, 1 in cui è domiciliato per la carica ricoprendo la carica di Responsabile del Servizio Finanziario, codice fiscale 00344340500;

Il Sig. _____ è _____ della Banca _____ con sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese al n. _____, capitale sociale € _____ codice fiscale _____.

E' domiciliato presso la sede della società.

Nell'atto il Comune di Montecatini Val di Cecina verrà indicato anche come "Ente"; la Banca _____ anche come "Tesoriere"; quando ci si vorrà riferire a tutti e due i soggetti del contratto verrà usata la parola "parti".

PREMESSE DEL CONTRATTO

- il Comune di Montecatini Val di Cecina con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____ stabiliva di indire una gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria da esperirsi a mezzo di affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, trattandosi di contratto relativo all'affidamento di servizio di importo inferiore a 40.000 euro;
- Ad esito della procedura di gara, con determinazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, veniva aggiudicato il servizio all'Istituto Bancario _____ con sede in _____

- l'Ente contraente è sottoposto al regime di "tesoreria mista";
- il Tesoriere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Art.1 Organizzazione del servizio

1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri uffici posti in Montecatini Val di Cecina, Piazza della Repubblica, nei giorni dal Lunedì al Venerdì e nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente e comunque all'interno del Centro abitato del Capoluogo.

2. Il Servizio di Tesoreria viene svolto in conformità alla legge, ed in particolare alle norme contenute nella parte seconda, titolo V° del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, allo statuto e al regolamento di contabilità dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

3. Il Tesoriere è in possesso dei requisiti richiesti dall'art.208 del D. Lgs. n.267/2000.

Art.2 Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori.

2. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Esulano dall'ambito del presente accordo le riscossioni delle entrate di spettanza

dell'Ente eventualmente affidate tramite apposita convenzione.

Ogni deposito dell'Ente è costituito presso il Tesoriere e dallo stesso gestito. Rappresentano eccezione a tale principio le somme derivanti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di utilizzo, le quali, in base alle norme vigenti, debbano essere tenute in deposito presso l'istituto mutuante.

4. Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta direttiva PSD 2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017.

5. Ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del dlgs 165/2001 l'appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

6. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e codice di comportamento del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 28/09/2017.

Art.3 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

2. Gli ordinativi non riscossi alla data del 31 dicembre, saranno restituiti all'Amministrazione ed i mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla stessa data, saranno commutati d'ufficio in assegni localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, quando non sia possibile l'esecuzione con bonifico ed avendo massima cura alla tracciabilità dei versamenti.

Art.4 Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità.

2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3. La sottoscrizione deve avvenire, di norma, mediante firma digitale e la trasmissione mediante strumenti telematici, avendo particolarmente cura della sicurezza della trasmissione e conservazione dei dati secondo le direttive CNIPA in materia di information technology.

4. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

5. Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- la causale del versamento;
- l'imputazione in bilancio (titolo, tipologia, categoria, distintamente per residui o competenza);
- il conto finanziario e il codice SIOPE +;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'eventuale non assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza nei casi in cui l'incasso da parte del Tesoriere preceda l'emissione dell'ordinativo da parte dell'Ente. L'eventuale non assoggettamento è stabilito dal Tesoriere in base alla natura dell'entrata ed alle vigenti norme sul bollo.

- le annotazioni: “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”;

- l’eventuale indicazione: “entrata vincolata” e relativo codice vincolo;

Qualora le annotazioni di cui al penultimo alinea siano mancanti, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente.

Con riguardo all’indicazione di cui all’ultimo alinea, se la stessa è mancante, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.

6. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.

8. Per le entrate rimosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.

9. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso delle evidenze fornitegli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l’Ente trasmette entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, i corrispondenti ordinativi a copertura.

10. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il

prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.

11. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di quietanza come per le altre entrate.

12. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente.

13. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

14. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

15. Nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA), eventuali richieste di rimborso presentate dall'utente saranno soddisfatte direttamente dal Tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'Ente. Entro 30 giorni l'Ente emetterà il relativo mandato di pagamento a copertura.

16. La somma accreditata a titolo di rimborso dovrà avere una data valuta non successiva a quella dell'addebito. Per quel che concerne le regole interbancarie di esecuzione degli addebiti diretti, la banca dell'utente riaccredita il conto dell'utente stesso con l'importo originario e ha il diritto di ottenere dalla tesoreria dell'Ente la restituzione di una somma pari agli interessi riconosciuti all'utente. Il Tesoriere sarà pertanto tenuto ad addebitare il conto dell'Ente corrispondendo alla banca dell'utente, su richiesta di quest'ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.

Art.5 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi,

emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità.

2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3. La sottoscrizione deve avvenire, di norma, mediante firma digitale e la trasmissione mediante strumenti telematici, avendo particolarmente cura della sicurezza della trasmissione e conservazione dei dati secondo le direttive CNIPA in materia di information technology.

4. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

5. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

6. I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- l'imputazione in bilancio (titolo, missione, programma) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- Il conto finanziario e il codice SIOPE +;

- l'indicazione dei codici CIG e CUP, ove dovuti;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'eventuale non assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "utilizzo fondi vincolati" e relativo codice vincolo. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

7. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da addebiti SDD e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro i termini previsti dall'art. 185 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

8. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

9. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.

10. Il Tesoriere esegue i pagamenti ordinariamente con accredito su conto corrente bancario o procedure similari che comunque consentano la tracciabilità dei pagamenti.

11. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non

devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.

12. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

13. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

14. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l'accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente.

15. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento mediante l'utilizzo di mezzi idonei offerti dal sistema bancario e postale.

16. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.

17. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

18. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio

in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

19. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

20. In applicazione del D.lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati presso gli sportelli del tesoriere, salvo l'eventuale rimborso di imposte o tasse. Le spese per bonifici (eccetto quelli esclusi quali quelli relativi alle retribuzioni, ai mutui, alle spese obbligatorie, ai contributi ad enti e associazioni o comunque bonifici inferiori a €200,00) e gli eventuali interessi sulle anticipazioni di cassa sono poste a carico dell'Ente.

21. Il Tesoriere dovrà sottoscrivere o subentrare in tutti i contratti di conto corrente postale e bancario sottoscritti dall'Amministrazione o da altri soggetti in nome e per conto dell'Amministrazione senza addebitare alcuna spesa sia per la sottoscrizione che per la gestione ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo.

22. Il Tesoriere disporrà gli accrediti ai conti bancari o postali dei creditori, o eseguirà le commutazioni, segnalando le opportune annotazioni ai mandati, ai quali allegherà i rispettivi documenti giustificativi; suddetti documenti e l'allegazione dovrà avvenire possibilmente con strumenti informatici che garantiscano la sicurezza, la gestibilità e la conservazione dei dati.

23. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

24. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art.22 del D.L. n.359/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la

scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

25. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.12, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

26. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

Art.6 Trasmissione di atti e documenti

1. La trasmissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento al Tesoriere sarà effettuata di norma con procedure informatiche che consentano sicurezza e tracciabilità dei dati trasmessi.

2. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'eventuale delibera di richiesta di anticipazione di tesoreria e di utilizzo delle somme vincolate
- in caso di esercizio provvisorio l'elenco degli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio in atto, previsti nel bilancio di previsione;
- l'elenco dei residui attivi e passivi presunti.

3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:

- le deliberazioni, esecutive, di Giunta o Consiglio Comunale, relative a variazioni di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva;
- le determinazioni di variazione adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 175 comma 5 quater del TUEL rilevanti ai fini della gestione di Tesoreria;
- l'elenco dei residui attivi e passivi definitivi entro 15 giorni dall'approvazione del Consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 7 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa le reversali di incasso, i mandati di pagamento, i bollettari di riscossione, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti e ogni altro documento eventualmente previsto dalla legge; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Qualora sui mandati di pagamento siano indicati dall'Ente i codici CIG e CUP, il Tesoriere ha l'obbligo di riportarli negli strumenti di pagamento come previsto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art.8 Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000 quando lo ritenga opportuno tramite gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.f) del D. Lgs. n.267/2000. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

Art. 9 Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a

concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo stabilito dalla legge. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito, che dovrà essere tempestivamente segnalata dal Tesoriere al Servizio Finanziario, si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporaneamente incapacienza delle contabilità speciali -, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art.11.

2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art.5, comma 6, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

4. La situazione di cassa dovrà essere costantemente aggiornata mediante adeguato servizio telematico. In base alle suddette situazioni giornaliere saranno conteggiati annualmente gli interessi passivi a carico dell'Amministrazione al tasso di interesse indicato nell'offerta senza nessuna altra commissione.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre

successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo qualora si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Art. 10 Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.9.

Art. 11 Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.

2. L'Ente non può dar luogo all'applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In quest'ultimo caso, il divieto opera dalla data della delibera del dissesto e si intende esteso alla fase di "risanamento", intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Art.12 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n. 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.

Art.13 Anticipazioni straordinarie

1. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

Art.14 Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, al termine dei trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme alle normative vigenti, il "conto del tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di scarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n.20/1994.

Art. 15 Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

3. La consegna dei titoli all'Amministrazione dovrà avvenire entro il giorno

successivo alla richiesta.

Art.16 Parametri e condizioni offerte

1. I corrispettivi a carico dell'Ente a favore dell'Istituto Bancario affidatario sono i seguenti:

- 1) Interessi su eventuale anticipazione di Tesoreria
- 2) Commissioni per pagamento MAV
- 3) Le spese per bonifici (eccetto quelli esclusi quali quelli relativi alle retribuzioni, ai mutui, alle spese obbligatorie, ai contributi ad enti e associazioni o comunque bonifici inferiori a €.200,00) e gli eventuali interessi sulle anticipazioni di cassa sono poste a carico dell'Ente
- 4) Gestione del servizio di riscossione delle entrate tramite addebito S.D.D
- 5) Corrispettivo del Servizio di Tesoreria

2. L'Istituto ha applicato sull'importo a base di gara un ribasso di per un valore presunto annuo pari aoltre IVA.

3. Il Servizio pagamento MAV è affidato alle seguenti condizioni:

- Commissioni al pagamento MAV domiciliati su filiali dell'istituto tesoriere €
- Commissioni al pagamento MAV domiciliati su altri istituti €

4. La Gestione del servizio di riscossione delle entrate dell'Ente tramite addebito S.D.D. (Sepa Direct Debit) è affidato alle seguenti condizioni:

- Commissioni su incassi domiciliati su filiali dell'istituto tesoriere €
- Commissioni su incassi domiciliati su filiali di altri istituti €.
- Commissioni di insoluto e richiamo/rimborso domiciliati su filiali dell'istituto tesoriere €
- Commissioni di insoluto e richiamo/rimborso domiciliati su filiali di altri istituti €;

5. Il Comune corrisponde un importo pari a € quale corrispettivo annuo del Servizio di Tesoreria.

Art.17 Ulteriori condizioni offerte

1. Il Tesoriere s'impegna a fornire, gratuitamente, l'importazione dei flussi al sistema contabile dell'Ente (rendicontazione ed esiti) con la personalizzazione del software della contabilità finanziaria in uso presso l'Ente. L'esportazione dei flussi dall'Ente verso il Tesoriere deve essere fornita gratuitamente, con le dovute personalizzazioni del software della contabilità finanziaria in uso presso l'Ente.

2. Il Tesoriere si impegna al rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

A) Applicazione, in caso di ricorso ad anticipazione ordinaria di Tesoreria, del seguente tasso debitore: il tasso da applicare sarà dato dalla media mensile del tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferito al mese precedente, aumentato di uno spread pari a (tre) punti percentuali.

B) Effettuazione del servizio di custodia ed amministrazione titoli, valori e per la riscossione delle cedole senza applicazione di alcuna commissione da parte dell'Istituto Tesoriere.

C) concessione di eventuali mutui franco commissione.

Art. 18 Garanzia per la regolare gestione del servizio

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n.267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art.19 Imposta di bollo

1. L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è esente da bollo ordinario di quietanza. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare le annotazioni indicate ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art.20 Durata del rapporto

1. La convenzione avrà durata di cinque anni 2019/2024, con scadenza al 31/12/2024.

2. Le parti di comune accordo e nel rispetto della normativa vigente, potranno

apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio.

Art.21 Divieti e Sicurezza

1. Sono vietati il subappalto e la cessione del servizio oggetto della presente convenzione.

2. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del contratto, per la loro natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario il DUVRI.

Art.22 Domicilio delle parti

1. L'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 23 Controversie

1. Per ogni controversia è competente il foro di Pisa.

Art 24 Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del Tesoriere.

Art 25 Riservatezza

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, del Dlgs n. 101/2018 e del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Montecatini Val di Cecina è titolare del trattamento dei dati e si impegna a trattare i dati dell'appaltatore solo per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti con riferimento all'oggetto del presente contratto.

2. L'appaltatore è nominato con la stipula della presente convenzione Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente alle finalità e durata del presente atto in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

3. A tali fini il personale coinvolto nella gestione della convenzione è designato quale incaricato del trattamento, tenuto all'osservanza delle norme sul trattamento dei dati personali, come previsto per i dipendenti del Comune.

Art 26 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle

diposizioni degli atti di gara ed in particolare del capitolato di servizi, nonché alla normativa di riferimento in materia, ed in specie al D.Lgs. n. 50/2016 e norme attuative e al D.Lgs. n. 267/2000.